

Proposta n. 435/2019

Unita' Organizzativa BILANCIO.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI E TARIFFE - ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma. 639, della Legge. n. 147/2013 (Legge di stabilità anno 2014) ha introdotto, dal 1° gennaio 2014, la IUC, Imposta Unica Comunale costituita da IMU basata sul possesso di immobili e collegata alla loro natura e valore, e da TASI E TARI collegate all'erogazione e alla fruizione di servizi erogati dal Comune;
- il co. 704 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 dispone l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES;
- il co. 683 della L. n. 147/2013 prevede che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*
- che ai sensi del co. 654 della legge citata, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, comprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento secondo le norme vigenti;
- il co. 651 della L. n. 147/2013 dispone che nella commisurazione della tariffa *“il comune tiene conto dei criteri determinati con il DPR n. 158/1999”*;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare 8 del 25/02/2019 con la quale:

- è stato disposto di confermare in via provvisoria il Piano Economico Finanziario approvato, per l'anno 2018, con DCC n° 41 del 30.07.2018, e conseguentemente in via provvisoria, le tariffe Tari 2018, anche per l'annualità 2019;
- si dava atto che entro il termine previsto per la verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, si sarebbe proceduto all'approvazione definitiva del PEF e alla determinazione definitiva delle tariffe TARI 2018.

CONSIDERATO CHE

- in base ai dati forniti da ATO, prot. 1001 del 22.02.2019, con pec, assunta al protocollo al numero 4.280 del 22.02.2019 il Corrispettivo del servizio di Ambito per l'anno 2019 è pari a € 2.727.646,96 (IVA inclusa)
- i costi direttamente imputabili all'Ente, per l'anno 2019 stimati sull'anno n -1, sono pari a € 267.150,81 comprensivi del CARC e CCD, ovvero dei costi comuni (CC) che comprendono i costi amministrativi relativi ad accertamento, contenzioso e i costi generali di gestione oltre ad accantonamenti;
- nel costo complessivo vanno computate le riduzioni cd. tecniche, ovvero, previste dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i., relative a situazioni che presentano una minor attitudine a fruire del servizio pubblico, dalle quali deriva un minor gettito stimato, pari a € 38.067,07

che non deve essere controbilanciato da entrate diverse dai proventi del tributo, in quanto equivalenti ad una voce di costo del PEF;

- nel corso dell'anno 2019 prenderà l'avvio la raccolta con i cassonetti ad accesso controllato (calotte), oltre alla distribuzione a tutti gli utenti TARI delle 6card per potere accedere ai medesimi cassonetti. Tale nuova forma di raccolta è ritenuta da parte dell'Amministrazione Comunale, Sindaco ed Assessore all'Ambiente, la soluzione migliore volta a favorire l'aumento della raccolta differenziata. L'intervento per procedere a tale ammodernamento e nuovo tipo di gestione è stimato per un importo di 201.241,00€, l'anno, sulla base dei costi standard forniti da ATO;

PRESO ATTO che il PEF e relativa relazione, elaborata da 6 Toscana, allegati alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, (ALLEGATO B_ PEF 2019 e ALLEGATO A_ PEF 2019 RELAZIONE), rappresentano in sintesi i costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di San Giovanni Valdarno e che in forza delle modifiche sopra esposte l'importo complessivo del PEF per l'anno 2018, al lordo delle richiamate riduzioni, risultava pari ad € 2.906.792,42, compresa IVA, per l'anno 2019, risulta pari ad € 2.994.797,77, compresa IVA

RITENUTO di procedere alla ridefinizione delle tariffe, sulla base dei costi evidenziati nel PEF, al fine di mantenere l'equilibrio, come da allegato prospetto (ALLEGATO C_ TARIFFE 2019), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, determinate in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/99, dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati secondo criteri di conoscenza pur nel rispetto dei limiti indicati dalle linee guida ministeriali;

RITENUTO altresì riparametrare le percentuali di imputazione fra utenze domestiche e non domestiche, in linea con l'orientamento delle linee guida MEF e nelle more della definizione della tariffa puntuale come da ALLEGATO C – TARIFFE 2019;

RICORDATO che con convenzione n° 9939/2017 sottoscritta in data dal comune di Terranuova Bracciolini, San Giovanni Valdarno e dall'ATO è stato disposto, all'articolo 6, *“Il Comune di San Giovanni Valdarno si impegna, altresì, ad adottare i provvedimenti necessari a ridurre o eliminare la imposizione fiscale o l'applicazione di tariffe a carico dei soggetti aventi sede o residenza nella zona adiacente alla discarica e delimitata nella planimetria allegata (alla convenzione, N.d.R). La misura del vantaggio economico avrà decorrenza dal 2018 e dovrà risultare corrispondente a quella definita dal Comune di Terranuova B.ni in favore di analoghe situazioni.”*, convenzione vigente anche per l'annualità 2019;

RITENUTO di applicare l'esenzione Tari, ai sensi della sopra citata convenzione, alle utenze domestiche residenti in “VIA DELLA BADIOLA”, anche per l'annualità 2019;

ATTESO che, ai sensi del co. 682 della L. n. 147/2013, il comune con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della IUC comprensiva della TARI, prevedendo norme relative, tra l'altro:

ai criteri di determinazione delle tariffe

alle classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti

alla disciplina delle riduzioni delle tariffe e eventuali esenzioni.

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della IUC, relativamente alla componente TARI, approvato con D.C.C. n. 11 del 27.02.2014 come successivamente modificato.

DATO ATTO che l'onere derivante dalla stima delle agevolazioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI, quantificabile, in via estimativa, per l'anno 2019 in € 86.455,52 trova copertura sul capitolo 11004051458 del bilancio di previsione dell'anno 2019 e che, il medesimo, è finanziato da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio, in ottemperanza a quanto disposto dal co. 660 della legge di stabilità 2014, come evidenziato nel prospetto riassuntivo del PEF, in cui, il costo delle agevolazioni è controbilanciato da un equivalente contributo comunale.

DATO ATTO , pertanto, che il gettito stimato da TARI a tariffe lorde, senza le agevolazioni disciplinate dall'ente, e al lordo delle riduzioni previste ex lege n. 147/2013, si attesta su € 2.994.797,77 e che è assicurata la copertura integrale dei costi sostenuti per il periodo di riferimento, come quantificati nello stesso piano e, precisato che le tariffe al netto delle riduzioni richiamate, stimate in € 38.067,07, generano un gettito, sempre stimato, di € 2.956.730,70

CONSIDERATO che per l'anno 2019 è stata già emessa la bollettazione TARI, per un acconto pari all' 85% del dovuto sulla base delle tariffe 2018, provvisoriamente riconfermate, e che ai sensi del Regolamento IUC sono state previste tre rate di cui l'ultima in scadenza al 30 novembre 2019 che verrà emessa a conguaglio con le tariffe determinate in data odierna.

DATO ATTO che ai fini contabili e di equilibrio di bilancio, data la necessità di garantire la copertura dei costi del servizio, si procederà comunque nell'anno di competenza 2019 all'emissione e approvazione della lista di carico per la parte di TARI da portare a conguaglio nel corso dello stesso 2019;

RILEVATO che, ai sensi del co. 655 della l. n. 147/2013, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

VISTO che, come previsto dal co. 658 della legge citata, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;

CONSIDERATO che il co. 666 della citata legge, fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992. Il tributo è commisurato alle superfici assoggettabili a tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri:

- in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area 3 - SUPPORTO;
 - in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area 3 – SUPPORTO ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 del TUEL;
- tutti allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale

VISTI

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;
- il decreto sindacale n. 21 del 01.09.2014;

Con voti ----- e votanti, resi ed accertati come di legge

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di approvare la modifica al PEF, Piano Economico e Finanziario e relativa relazione, per l'anno 2019 che sono allegati e parti integranti del presente provvedimento (ALLEGATO B_PEF 2019 e ALLEGATO A_PEF 2019 RELAZIONE);
- di approvare la modifica, per le motivazioni espresse in premessa, alle tariffe della TARI per l'anno 2019, come indicate nell'allegato alla presente deliberazione, (ALLEGATO C_ TARIFFE 2019), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;
- si approvare l'esenzione Tari ai sensi della sopra citata convenzione, alle utenze domestiche residenti in VIA DELLA BADIOLA;
- di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario approvato, detratte le riduzioni di cui alla l. 147/2013 e s.m.i e tenuto conto altresì degli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina del tributo, iscritti nel bilancio di previsione anno 2019 come autorizzazioni di spesa al capitolo n. 11004051458 ;
- di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;
- di dare atto che le tariffe deliberate in data odierna saranno applicate con l'emissione della rata a conguaglio della TARI 2019 con scadenza prevista per il 30.11.2019;
- di dare atto che ai fini contabili e di equilibrio di bilancio, data la necessità di garantire la copertura dei costi del servizio, si procederà comunque nell'anno di competenza 2019 all'emissione e approvazione della lista di carico per la parte di tassa da riportare a conguaglio nello stesso anno;
- di dare atto inoltre che ai sensi del co.655 della l. n. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Arezzo;
- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si rimanda al Regolamento IUC approvato con D.C.C. 11 del 27.02.2014 e s.m.i.;

- di trasmettere, ad integrazione di quanto già comunicato con la D.C.C. n. 8 del 25.02.2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;
- di trasmettere copia del presente provvedimento ad ATO.
- **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con il voto unanime dei presenti separatamente reso.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta n. 435/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI E
TARIFFE - ANNO 2019.**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA
con firma digitale